Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it **P.I.** 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO sede di ROMA

Sez.I[^] quater R.n.11231/2021

MOTIVI AGGIUNTI – ISTANZA CAUTELARE

RICORSO ex art.116 co.2 c.p.a.

Comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), (C.F.:

80003730712) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-

tempore –Rocco Grilli- autorizzato giuste Delibera G.C. 25.10.2021 n.95

(All. n.25) e Determina 28.10.2021 n.353 (All. n.26), rappresentato e

difeso dall'Avv. Giacinto Lombardi (C.F.: LMB GNT 68M26 D643S -

P.Iva: 02254160712), (C.F. LMBGNT68M26D643S), giusta procura in calce

su separato foglio allegato al ricorso c.d. principale, con elezione del

domicilio digitale presso l'indirizzo PEC da registri di giustizia

dell'Avv.Giacinto Lombardi [p.e.c.: lombardi.giacinto @avvocatilucera.legalmail.it] ed

in Roma con lui alla Via Raffaele Caverni n.6 Studio Avv.Michele Di

Carlo [C.F.: DCR MHL 74L25 H985Q];

Comunicazioni di Segreteria:

Fax Utenza telefonica: 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

contro

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.: 80188230587) in

persona del Primo Ministro pro tempore, rappresentato ex lege

dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo

Sport (C.F.: 80188230587) in persona del Legale Rappresentante

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)
Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: londardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it
P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

e nei confronti, ove occorra, de

- il <u>Comune di Mendicino</u> (CS) (C.F.: 00391900784) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Piazza Municipio 1 c.a.p. 87040 MENDICINO (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Cavalcanti, pec: vittorio.cavalcanti@pec.giuffre.it;
- il <u>Comune di Rota Greca</u> (CS) (C.F.: 00368270781) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*, Via San Francesco 35 c.a.p. 87010 ROTA GRECA (CS), non costituito;

quanto al Ricorso per Motivi Aggiunti

a) per l'annullamento previa concessione

di idonea misura cautelare de

- la Nota p.e.c 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presidenza del Consiglio –

Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto "Bando sport e periferie

2020 – richiesta motivazione esclusione domanda

prot.BANDO202001573" (All. n.28);

b) per l'l'accertamento, ex art.116 co.2 c.p.a.

del diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conseguente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (All. n.24) relativamente alla copia dei Verbali della Commissione ed ogni ulteriore atto dove venissero esplicitamente dettagliate

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

le ragioni della esclusione del Comune;

quanto al Ricorso c.d. principale

per l'annullamento previa concessione

di idonea misura cautelare de

- il Decreto 13.09.2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento

per lo Sport (All. n.20) con cui sono state approvate le graduatorie finali

dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" [pubblica-

to il 13.07.2020], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei

progetti finanziati quale Allegato A (All. n.21), l'elenco delle domande di

finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico

amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale

Allegato B (All. n.22) nonché l'elenco delle domande di finanziamento

non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (All. n.23);

- i Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della do-

manda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggio-

re nell'ambito della procedura del bando *de quo*, atti mai conosciuti;

- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti

mai conosciuti;

e per la declaratoria di illegittimità

della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comu-

ne di Castelluccio Valmaggiore, erroneamente ricompresa fra quelle

non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C (All. n.23),

ed indi per l'accertamento del diritto del predetto Comune ricorrente ad

essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato

Allegato A (All. n.21);

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

Con i presenti Motivi Aggiunti, il Comune di Castelluccio Valmaggiore si vede costretto ad impugnare un provvedimento, la Nota p.e.c 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto "Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot.BANDO202001573" (All. n.28), con cui il Dipartimento per lo Sport ha ribadito la esclusione del progetto definitivo candidato dall'Amministrazione Civica ricorrente indicando, apoditticamente, una serie di ragioni che osterebbero all'ammissibilità dello stesso, ma senza fornire copia dei Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore nell'ambito della procedura del bando *de quo*. In questa sede, in osseguio al principio di sinteticità degli atti giudiziari (art.3.co.2 c.p.a) rinviandosi recettiziamente a quanto già ampiamente rappresentato e dedotto in sede di ricorso, si porranno solo alcune brevi precisazioni in punto di fatto deducendo ulteriori profili di illegittimità degli atti già gravati e del nuovo provvedimento trasmesso solo lo scorso 18 novembre a giudizio già instaurato, non mancando di presentare formale ed autonomo Ricorso/Istanza ex art.116 co.2 c.p.a.

CENNI in FATTO

F) Come ben noto, il c.d. ricorso principale avverso la esclusione della domanda presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore al "Bando Sport e Periferie" è stato ritualmente notificato il giorno 5 novembre 2021 e depositato attraverso il PAT all'Ecc.mo TAR Lazio sede di Roma il successivo 11 novembre 2021, assegnato a Questa Ecc.ma

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

 $\textbf{P.E.C.}: \underline{lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it}$

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

Sezione I[^] Quater con R.n.11231/2021.

Come si ricorderà, con detto c.d. ricorso principale veniva richie-

sta anche la misura cautelare che prontamente l'Ecc.mo Presidente del TAR fissava già il 15 novembre 2021 per la discussione nella Camera di

Consiglio del 3 dicembre 2021.

Nelle more della discussione, il giorno 18 novembre 2021 perve-

niva via p.e.c al Comune di Castelluccio Valmaggiore la Nota

Prot.n.14121 del 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Diparti-

mento per lo Sport avente ad oggetto "Bando sport e periferie 2020 -

richiesta motivazione esclusione domanda prot.BANDO202001573"

(All. n.28) con cui l'Amministrazione Intimata veniva, a suo dire, a ri-

scontrare alla richiesta di accesso agli atti presentata dal Comune nel

mese di settembre.

Sia consentito all'Ecc.ma Sezione rilevare che il Comune –come

già chiarito nel c.d. ricorso principale- aveva presentato Istanza di Ac-

cesso agli Atti con propria Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (All. n.24).

Singolarmente, la predetta ultima Nota 18/11/2021 della Presidenza del

Consiglio Prot. n.14121 (All. n.28), nel riscontrare l'Istanza di Accesso

del Comune ricorrente indica il numero di Protocollo della prefata Istan-

za di Accesso senza però indicarne la data: detta circostanza appare

comunque singolare visto che la lettura di detta Nota Prot.n.14121 del

18/11/2021 non fa intendere che il riscontro (seppur parziale, come vedre-

mo) è avvenuto ben oltre i tempi indicati dalla Legge.n.241/90 s.m.i.

G) In detta Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio, te-

stualmente si legge che il progetto presentato dal Comune è stato rite-

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481 **P.E.C.**: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

nuto non ammissibile specificando -in tesi- le ragioni di detta esclusione

"Si rappresenta che, nel dettaglio, le criticità escludenti rilevate dalla Commis-

sione giudicatrice nel corso delle valutazioni sono state:

- il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato

in relazione al livello di progettazione dichiarato;

- la carenza di elaborati progettuali ritenuti essenziali, particolarmente in or-

dine agli elaborati grafici, alla relazione idrologica ed idraulica, relazione

tecnica impianti, relazione sulla gestione delle macerie, documentazione foto-

grafica, relazione di calcolo impianti, analisi dei nuovi prezzi, cronoprogram-

ma, parere CONI ed il parere LND".

Precisandosi, indi, che "in conclusione, il livello di approfondimento

del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un

progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse (ossia art. 23 del

D. Lgs. 50/2016 e art.24 e seguenti e art.33 e seguenti del D.P.R. 207/2010)".

Detta Nota apparve immediatamente incomprensibile al Comune

di Castelluccio Valmaggiore perché *ictu oculi* confondeva apertamente i

contenuti di un progetto esecutivo con quelli di un progetto definitivo,

livello di progettazione candidato dal Comune, oltre a non tenere in nes-

sun conto i lavori e le attività concretamente previsti nel progetto

dell'Amministrazione Civica Castelluccese.

H) Sotto altro e distinto aspetto, deve rappresentarsi che detta Nota

18/11/2021 della Presidenza del Consiglio Prot. n.14121 (All. n.28),

oltre alle assai scarne motivazioni sopra riportate, non vedeva allegati a

sé i Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della do-

manda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggio-

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)
Tel.&Fax 0882-471481

 $\textbf{P.E.C.}: \underline{lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it}$

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

re nell'ambito della procedura del bando de quo, verbali espressamente

richiesti con Nota pec 16.09.2021 Prot.n.2450 (All. n.24).

Francamente non si comprende il perché di tanta riottosità a for-

nire atti detenuti dal Dipartimento dello Sport e ritualmente richiesti da

Altra Amministrazione Pubblica, per l'appunto il Comune qui ricorrente!

♦ Sia consentito sottolineare all'Ecc.ma Sezione che, diversamente

da quanto sostenuto dalla pregiatissima Avvocatura Generale dello Sta-

to nella propria Memoria 26.11.2021 (pag.10), il Comune ha richiesto -

come dimostrato per tabulas (All. n.24)- i predetti Verbali ritualmente allo

specifico indirizzo pec indicato nel Bando e nell'Avviso [richiamato

dall'Avvocatura Generale], ma nessuna risposta si è avuta se non dopo

la notifica ed il deposito del c.d. ricorso principale (All. n.28) e senza

che ancora oggi, a quasi quattro mesi da detta richiesta, siano state

fornite le copie dei richiamati Verbali!

I) Ovviamente, l'Amministrazione Civica, non appena ricevette la

richiamata Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio Prot.n.14121

(All. n.28), si fece parte diligente versando la stessa agli atti di causa il

successivo 19 novembre e chiedendo immediatamente dopo, ma sem-

pre nella stessa giornata del 19 novembre 2021, il rinvio della trattazio-

ne del cautelare già fissato per poter proporre ricorso per motivi aggiunti

avverso detta Nota della Presidenza, oltre che Istanza/Ricorso ex

art.116 co.2 c.p.a. per vedere condannata l'Amministrazione Intimata a

fornire copia dei Verbali della Commissione giudicatrice.

Nella Camera di Consiglio dello scorso 3 dicembre veniva dispo-

sta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive per consenti-

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

 $\textbf{P.E.C.}: \underline{lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it}$

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

re al Comune di presentare i presenti motivi aggiunti.

* * * * * * * * *

La semplice disamina dello svolgersi dei fatti e l'esame obiettivo della motivazione del provvedimento di esclusione del Comune di Castelluccio denunciano ex se di una azione amministrativa illegittima, contraria di certo ai principi di leale collaborazione fra Enti Territoriali e Stato ed altresì caratterizzata da una attività provvedimentale illegittima, oltretutto senza che ancora oggi siano versati in atti di causa o inviati al Comune i Verbali della Commissione ritualmente richiesti. Per mero scrupolo difensivo, si articoleranno brevemente le ragioni di doglianza in

DIRITTO

III.) Difetto di motivazione; Errore di Fatto; violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.33 D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Sviamento di potere; Violazione art.3 L.n.241/1990.

Come già ricordato, la lettura della oggi impugnata Nota 18/11/2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport Prot.n.14121 (All. n.28) ha lasciato da subito davvero stupita l'Amministrazione Castellucciana perché è *ictu oculi* slegato il contenuto di detta Nota dal progetto definitivo con le correlate opere previste.

Infatti, le asserite carenze progettuali riportate nella predetta Nota si riferiscono palesemente ad un progetto esecutivo e non certo ad uno definitivo, che è invece il livello ritualmente e legittimamente candidato da Castelluccio Valmaggiore [cosa già ampiamente dedotta e dimostrata nel c.d. ricorso principale: FATTO punto A.1)].

Detta sensazione di vedersi innanzi a c.d. 'abbaglio dei sensi',

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)
Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

figura sintomatica elaborata dalla Giurisprudenza Amministrativa dei

primi decenni del secolo scorso, è stata palesemente avvalorata da

quanto sostenuto dalla stessa Pregiatissima Difesa Erariale che apertis

verbis [Memoria 26.11.2021 pagg.10 e 11] ha perorato la legittimità dell'operato

della Commissione giudicatrice che avrebbe declassato da esecutivo a

definitivo il progetto candidato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Appare evidente che l'eccesso di potere denunciato per evidente

errore sul fatto, con conseguente violazione delle disposizioni normative

e dei principi dell'azione amministrativa tutti indicati nell'epigrafe del mo-

tivo di doglianza, è conclamato.

IV.) Violazione e falsa applicazione artt.23ss D.Lgs. 50/2016 ed artt.

24ss e 33ss D.P.R. 207/2010; Difetto di Motivazione; Motivazione

Apparente; Sviamento di potere; Difetto di istruttoria; irragionevo-

lezza manifesta; Violazione art.97 Cost.

Pur nella assoluta evidenza dell'errore in cui è incorsa

l'Amministrazione Intimata, il Comune di Castelluccio Valmaggiore in-

tende –per mero scrupolo e nell'ottica di una piena leale collaborazione

fra Amministrazioni Pubbliche- rilevare l'infondatezza di ciascuna delle

asserite – in tesi- criticità rilevate.

Ovviamente per poter correttamente contestualizzare le afferma-

zioni fatte proprie dal Dipartimento per lo Sport nella predetta Nota

18/11/2021 Prot.n.14121 (All. n.28) è necessario verificare in via preli-

minare quali siano le opere progettate e candidate dal Comune di Ca-

stelluccio Valmaggiore.

Ebbene, la puntuale indicazione delle opere a realizzarsi la ritro-

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

viamo nella "Relazione Generale Illustrativa" (All. n.7). In particolare, il

punto 2 precisa quale sia l'intervento da realizzare:

"Il progetto in questione prevede il rifacimento della attuale superficie del

campo di gioco in terra battuta, sito all'interno dello Stadio Comunale con una

nuova pavimentazione caratterizzata sotto il profilo funzionale, tecnico e del

inserimento ambientale migliore della attuale.

La soluzione scelta prevede pertanto il rifacimento della attuale pavimentazio-

ne in terra battuta in una nuova in erba sintetica di ultima generazione secondo

le caratteristiche previste dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Tale nuova pavimentazione ha una peculiarità importante: rispetto alle altre

alternative riduce notevolmente i costi di manutenzione è estremamente resi-

stente all'usura, aiuta a prevenire gli incidenti, ha un utilizzo illimitato in qual-

siasi condizione atmosferica (forti piogge, ecc.) in quanto garantisce un buon

margine di sicurezza in condizione di bagnato.

Il pacchetto del campo da gioco in progetto terrà conto delle ultime tecnologie

sui campi in erba sintetica, inoltre è stato scelto come strato di intasamento

l'utilizzo di materiale organico in quanto materiale naturale, biodegradabile

ed esente da materiali estranei e che garantisce un eccellente resistenza

all'aggressione dei raggi U.V, non marcisce, ha un'ottima resistenza

all'invecchiamento, non accumula calore e quindi la temperatura della super-

ficie rimane bassa e l'odore rilasciato è similare agli aromi dei campi in erba

naturale. Inoltre si ottengono dei vantaggi quali un assorbimento dello shock e

restituzione dell'energia nei limiti dei parametri richiesti dalla LND, si riduca-

no il rischio delle abrasioni, si possono utilizzare tutti i tipi di scarpe da calcio,

Avv. Glucinio Lomburui

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

Tel.&Fax 0882-471481 **P.E.C.**: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

in definitiva il manto si avvicina alle caratteristiche di un campo in erba natu-

rale.

Il prodotto organico dovrà essere controllato e certificato secondo le ultime

direttive LND e della C.I.S.E.A. e rispettare tutti i parametri ecologici ambien-

tali".

In conseguenza, si tratta di sostituire il mero terreno di gioco uti-

lizzando erba sintetica rispetto alla attuale terra battuta. Non si debbono

assolutamente porre in essere altri interventi come rifare le tribune o le

loro coperture, non va rifatto l'impianto di illuminazione o elettrico né

quant'altro!

Poste dette opportune precisazioni, ci si permette di rilevare

l'assoluta irragionevolezza manifesta di ciascuna delle asserite "criticità"

denunciate dal Dipartimento per lo Sport, non senza ricordare che si ha

a riferimento una progettazione di livello definitivo e non esecutivo.

* * * * * * * * *

In ordine alla asserita carenza di una "ritenuta necessaria" relazio-

ne idrogeologica ed idraulica è di assoluta evidenza che, avendo

l'intervento il solo scopo di sostituire il terreno di gioco in terra battuta già

presente da anni con erba sintetica, detta sostituzione non modifica in

alcun modo lo stato delle cose sotto l'aspetto idrogeologico o idraulico.

Detta evidenza a Chi ha un minimo di pratica è fatto notorio: se

non si modifica lo stato di fondazione di un campo da calcio ma si opera

solo sulla sua copertura nulla cambia.

Per mero scrupolo, preme far rilevare che il Comune ha già ver-

sato in atti di causa una Nota 14.01.2022 del Dott. Geol. Luca Salcuni

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori Via Baracche n.6 - San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

(All. n.19) che prendendo in esame l'intervento concreto progettato e da

realizzarsi inequivocamente ha rilevato come "in virtù della sostanziale

invarianza dei carichi agenti sui terreni di fondazione", lo stesso "non peggio-

ra in alcun modo le attuali condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del

suolo; non costituisce in nessun caso fattore di aumento della pericolosità ge-

omorfologica; non compromette la stabilità del territorio; non costituisce ele-

mento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della peri-

colosità geomorfologica esistente.

Dai rilievi effettuati nei pressi del campo sportivo, inoltre, è possibile pe-

raltro affermare che l'area risulta:

Priva di elementi e/o di segni visibili che possano richiamare fenomeni di

dissesto in atto:

L'area oggetto di intervento e'caratterizzata da mancanza di indizi di dan-

neggiamento e/o di quadri fessurativi nel tessuto edilizio esistente;

Non influenzata da particolari fenomeni di ruscellamento di acque meteo-

riche e da ristagni idrici".

Conclude quindi il Geologo che il progetto definitivo de quo non ne-

cessita della relazione geologica, idrologica ed idraulica.

Appare evidente l'errore in cui è incorsa la Commissione e

l'irragionevolezza manifesta di quanto rilevato nella impugnata Nota

18/11/2021 Prot.n.14121.

Con riferimento alle altre -in tesi- "criticità" denunciate dal Dipar-

timento per lo Sport può brevemente rilevarsi come la motivazione mini-

steriale non è rispondente -come già rilevato- all'intervento previsto che

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

prevede il semplice rifacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed

efficientamento degli spogliatoi esistenti dell'impianto sportivo di Castel-

luccio Valmaggiore: si tratta di un semplice intervento su un impianto

sportivo esistente.

Gli elaborati costituenti il progetto definitivo inviato al Ministero e già

diligentemente versati in atti di causa dal Comune (All. nn.5-18) sono:

1-Relazione di ipotesi modalità di gestione dell'impianto;

2-Relazione sui costi di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo

All-A Relazione illustrativa

All-B Computo metrico estimativo

All-C Elenco dei prezzi unitari

All-D Quadro economico

All-E Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

All-F Piano di sicurezza e coordinamento

Tav.1-stato di fatto-inquadramento territoriale

Tav.2-Stato di Fatto – rilievo planialtimetrico

Tav.3 Stato Futuro - Individuazione caratteristiche del campo di gioco

Tav.4 Particolari costruttivi.

Sotto un primo aspetto, ricordato che il progetto definitivo propo-

sto prevede il rifacimento della attuale superficie del campo di gioco, in

terra battuta, in una nuova in erba sintetica di ultima generazione (se-

condo le caratteristiche previste dalla Lega Nazionale Dilettanti), si evi-

denzia che dal Computo metrico estimativo (All. n.8) si possono notare

le modestissime quantità di movimento di materia dovuto essenzialmen-

te alla rimozione della coltre superficiale di terreno per cm 0.15 di pro-

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 - San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

fondità per l'area pavimentata perimetrale e per cm 0.35 di profondità

per il campo di gioco.

Sotto altro aspetto, non può tacersi che la evidentemente "fretto-

losa" e certamente incomprensibile valutazione della Commissione ha

determinato una non appropriata valutazione del progetto definitivo di

Castelluccio che vede l'introduzione e la illegittima richiesta di elementi

progettuali sia per l'art.24 DPR 207/2010 (progetto definitivo) che per

l'art.33 DPR 207/2010 (progetto esecutivo).

In vero, ricordando che il progetto inviato dal Comune di Castel-

luccio Valmaggiore è un progetto definitivo, è opportuno richiamare gli

elaborati del progetto definitivo previsti dall'art. 24 del DPR 207/2010:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ov-

vero studio di fattibilità ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato

all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

I) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)
Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Ebbene, il progetto definitivo del Comune di Castelluccio è completo degli elaborati previsti dai punti a) b) c) d) g) l) m) n) o) dell'art.24 DPR 207/2010:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- I) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Mentre gli ulteriori elaborati previsti dai punti e) f) h) i) non sono dovuti per l'intervento previsto:

- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale:
 - lo studio di impatto ambientale non è dovuto in quanto trattasi di un intervento su un impianto esistente che non modifica sostan-

Avv. Glacillo Lombarat

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481 **P.E.C.**: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.i P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

zialmente l'impianto originario con invarianza dell'impatto ambientale;

- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
 - il comma 2 lettera h prevede il calcolo e i disegni degli <u>elementi</u> strutturali non esistenti per l'intervento del campo di calcio di Ca-stelluccio Valmaggiore.
 - Mentre il comma 2 lettera i) prevede gli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli <u>impianti</u>, sia interni che esterni: anche questi <u>non previsti</u>;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - non vi sono interferenze in quanto trattasi di intervento su un campo di calcio esistente
- i) piano particellare di esproprio;
 - non vi sono espropri in quanto trattasi di intervento su un campo di calcio esistente.

Come è possibile notare, ciò che viene richiesto dalla Commissione, per quanto riportato nella Nota 18/11/2021 (All. n.28), è assolutamente inconferente per le opere previste nel progetto castellucciano:

relazione idrologica ed idraulica

• la relazione è prevista dall'art. 26 lettera b) del DPR 207/2010 che prevede "riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 - San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it **P.I.** 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse". È ovvio che per l'intervento previsto non è assolutamente richiesta l'elaborazione della relazione come già sopra dimostrato;

relazione tecnica impianti

la relazione prevista dall'art.26 lettera g) del DPR 207/2010 "descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili". Ebbene, all'Interno delle relazioni che accompagnano il progetto

definitivo viene descritto il tipo d'impianto che viene previsto;

relazione sulla gestione delle macerie

l'art.26 lettera i) del DPR 207/2010 prevede la relazione sulla gestione delle materie (non delle macerie):"descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte". Ebbene, per la tipologia di intervento proposto detta relazione non è pertinente!

documentazione fotografica:

Detta documentazione non è prevista dal DPR né indicata quale ragione di esclusione. Ad ogni buon conto, si fa rilevare che non si comprende in alcun modo come l'assenza di un dettagliato reportage fotografico possa incidere sulla valutazione di ammissibilità di un mero lavoro di sostituzione del manto del campo;

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG) Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

relazione di calcolo impianti:

 vale quanto riportato in precedenza per la asserita carenza della relazione tecnica sugli impianti;


analisi dei nuovi prezzi:

 non vi è la necessità d'avere le analisi dei nuovi prezzi in quanto, così come riportato nelle relazioni del progetto definitivo, tutti i prezzi sono stati desunti dal Prezziario edito dalla Regione Puglia per l'anno 2019;

cronoprogramma:

 è un elaborato del progetto esecutivo ed è previsto dall'art 33 comma 1 lettera h) del DPR 207/2010 e non per il definitivo;
 parere CONI ed il parere LND:

Non dovuto come da f.a.q. della Presidenza del Consiglio



Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481 **P.E.C.**: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

Appare conclusivamente che quanto riportato dal Dipartimento

dello Sport nell'impugnata Nota 18/11/2021 risulti marcatamente irra-

gionevole, commistionando elementi propri della progettazione definitiva

e di quella esecutiva, elementi peraltro non richiesti per la tipologia di

lavori a realizzarsi.

Appare evidente la fondatezza di tutti i vizi denunciati in epigrafe,

non mancando di sottolineare che una motivazione così stringata, sep-

pur nell'ambito di una procedura che ha visto partecipare circa 3.500

Comuni (come rilevato dalla pregiatissima Difesa Erariale), non appare

conforme al dettato legislativo perché una Comunità locale non può ve-

dersi negata una propria legittima aspirazione incomprensibilmente, per

evocate "esigenze di semplificazione". Seppur il provvedimento finale

poteva indicare -in ragione di dette "esigenze di semplificazione"- suc-

cintamente le ragioni della non ammissibilità, di certo i Verbali della

Commissione ed anche i successivi provvedimenti del Dipartimento del-

lo Sport dovevano specificare le ragioni del proprio agire in ossequio

all'ormai cogente principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Ciò non è accaduto, dando luogo ad un palese sviamento, ri-

scontrandosi la fondatezza di tutte le censure sollevate.

Circa l'istanza cautelare

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore chiede che l'Ecc.mo TAR

adito disponga idonea misura cautelare volta a consentire che

l'interesse tutelato dal Comune (vedersi inserito nella graduatoria finale dei progetti

e conseguentemente assegnatario dei fondi richiesti) non venga frustrato a causa

del riottoso ed illegittimo comportamento assunto dall'Amministrazione

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

governativa a difesa di atti ictu oculi privi di motivazione e fondati su di

una illegittima commistione degli elementi propri della progettazione

definitiva ed esecutiva.

Quanto al fumus boni iuris, non può che rinviarsi a quanto già am-

piamente esposto facendo presente come dalla lettura degli atti impu-

gnati le ragioni dell'esclusione appaiano allo stato incomprensibili, in-

conferenti ed indi illegittime.

In merito al periculum in mora, si rileva che per il Comune di Ca-

stelluccio Valmaggiore – Comune montano dell'Appennino Dauno con

poco più di 1.200 abitanti - la perdita di un finanziamento di ben

€700.000,00, per rendere fruibile a tutta la popolazione (compresi an-

ziani e diversamente abili) la sola struttura sportiva presente, è fatto

epocale anche perché giammai l'Ente con i fondi del proprio bilancio

potrebbe dar corso al 'rifacimento del campo di gioco, relativi drenaggi ed

efficientamento degli spogliatoi del campo di calcio cittadino.

Nel contemperamento fra l'interesse del Dipartimento dello Sport

e quello del Comune di Castelluccio Valmaggiore è evidente che quello

del piccolo Comune dauno è ben prevalente.

In ogni caso, l'Ecc.mo Collegio potrà valutare ed adottare la mi-

sura cautelare più idonea, che ben può essere individuata nella sospen-

sione degli effetti degli atti impugnati con conseguente onere posto a

carico dell'Amministrazione Intimata di inserire il progetto del ricorrente

fra quelli beneficiari del finanziamento; in via subordinata, anche potreb-

be l'Ecc.mo Collegio disporre l'accoglimento della richiesta misura cau-

telare ai fini di un riesame del progetto presentato dal Comune di Ca-

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

stelluccio Valmaggiore, riesame che anche nello sperato esito positivo

dia conto del corretto svolgersi dell'agere amministrativo e del progetto.

RICORSO/ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI ex art.116 co.2 c.p.a.

L'Amministrazione Civica Castellucciana, inoltre, intende presen-

tare formale Ricorso/Istanza ex art.116 co.2 c.p.a. per vedere ricono-

sciuto il diritto del Comune ricorrente all'accesso agli atti con conse-

guente obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Diparti-

mento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di

esibire e fornire copia della documentazione richiesta dal Comune di

Castelluccio Valmaggiore con l'Istanza di Accesso agli Atti giusta pec

16.09.2021 Prot.n.2450 (All. n.24) relativamente alla copia dei Verbali

della Commissione.

Appare di assoluta evidenza che solo la puntuale disamina dei

Verbali della Commissione giudicatrice, relativamente all'esame del

progetto presentato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore, potrà far

comprendere l'obiettivo svolgersi della azione amministrativa, con

l'esame della motivazione resa dall'Organo tecnico, motivazione che

ove dovesse presentarsi meramente per quella riportata nella Nota

18/11/2021 Prot.n.14121 si appaleserebbe illegittima.

E' indubbio che il Comune ricorrente ha diritto ad avere copia dei

predetti Verbali che peraltro sono stati infruttuosamente richiesti sin dal

16 settembre 2021 (All. n.24) e che incomprensibilmente la Presidenza

del Consiglio - Dipartimento per lo Sport ancora oggi, dopo quasi quat-

tro mesi, si ostina a non esibire. Ciò è contrario non solo a quanto previ-

sto dalla Legge n.241/1990 s.m.i. ma anche ai principi di trasparenza e

2.1

Description of the state of the

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481

P.E.C.: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - C. F. LMBGNT68M26D643S

di leale collaborazione fra Amministrazioni Pubbliche: appare inaccetta-

bile tale atteggiamento da parte dell'Apparato Amministrativo posto al

Vertice del potere esecutivo.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia disporre la pro-

duzione di detti Verbali a carico della Presidenza - Dipartimento Sport.

Si confida nel savio e prudente intendimento del Collegio.

PQM

Il Comune di Castelluccio Valmaggiore, riservata ogni altra dedu-

zione e difesa, così come rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo

TAR Lazio sede di Roma adito voglia

- previa concessione di idonea misura cautelare, accogliere il presente

ricorso e per l'effetto dichiarare in parte de qua l'illegittimità degli atti im-

pugnati tanto nel ricorso c.d. principale che nei presenti motivi aggiunti e

per l'effetto dichiarare l'illegittimità della esclusione della domanda di

finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore er-

roneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Com-

missione quale Allegato C del Decreto impugnato 13.09.2021, ed indi

accertare il diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso

fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A del pre-

detto decreto.

- accertare l'illegittimità della Nota 18/11/2021 Prot.n.14121 della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, anche nella

parte in cui non risulta concesso l'accesso agli atti mediante fornitura di

copia dei Verbali della Commissione giudicatrice ritualmente richiesta dal

Comune giusta propria Istanza di Accesso agli Atti pec 16.09.2021

Patrocinante innanzi le Giurisdizioni Superiori

Via Baracche n.6 – San Nicandro Garganico (FG)

Tel.&Fax 0882-471481 **P.E.C.**: lombardi.giacinto@avvocatilucera.legalmail.it

P.I. 02254160712 - **C. F.** LMBGNT68M26D643S

Prot.n.2450 e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a prendere

visione ed estrarre copia dei predetti Verbali, ordinando alle Ammini-

strazioni Intimate di versare in atti di causa, ovvero fornire al Comune, i

predetti Verbali della Commissione relativi alla valutazione della domanda

di finanziamento e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio

Valmaggiore ed ogni altro documento afferente detta valutazione. Dispor-

re, sin d'ora, la nomina di un Commissario ad acta affinché provveda, in

caso di perdurante inottemperanza all'impartito ordine di esibizione, in

sostituzione delle prefate Amministrazioni Intimate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvezze illimitate.

"Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il Contributo Unificato dovuto

è pari ad Euro 650,00 (euro seicentocinquanta/00)".

San Nicandro G.co, lì 16.01.2022.

Avv. Giacinto Lombardi